

# REGNO D' ITALIA.

---

Milano 10 Settembre 1812.

**IL CONSIGLIERE DI STATO**  
**PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA**  
**ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,**  
**PRESIDENTI DELLE DEPUTAZIONI COMUNALI**  
**DI SANITA'.**

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell' Interno avendo disposto, che anche in quest' anno il bestiame che s' introdurrà nel Regno, coll' occasione delle prossime Fiere di Lugano, e di Tirano, debba essere accompagnato da regolari fedi di Sanità, onde impedire che entrino animali sospetti, od affetti da malattia contagiosa qualunque, mi ha incaricato di richiamare in attività le disposizioni portate dalla Circolare Ordinanza di questa Prefettura 23 Settembre 1811 N. 20049, e di farle esattamente eseguire.

Mi affretto quindi di commettere alle Deputazioni di Sanità di questo Dipartimento di vegliare per l' adempimento delle accennate disposizioni, facendole applicare a tutti i casi contemplati nella citata Circolare, che si verificheranno ne' Comuni soggetti alla rispettiva loro giurisdizione.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.



A. 17h.

Pl. 10. jembre 1811.



IL CONSIGLIERE DI STATO  
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA  
ALLI SIGG. VICE PREFETTI, PODESTA', E SINDACI.

E' occorso talvolta a questa Prefettura di essere fatta consapevole da persone fuori d'Ufficio dell'esistenza in qualche Comune di questo Dipartimento di malattie epidemiche, o contagiose sia negli Uomini, sia negli Animali, dimodochè, in luogo di esserne istruita dalla rispettiva Deputazione di Sanità, siccome è preciso dovere delle Deputazioni, ha dovuto istruirne essa la Deputazione, che rimanevasi indolente, ed ordinarle le misure da prendersi per impedirne la propagazione.

Questo grave disordine deve esser tolto. Io diffido colla presente li Sigg. Podestà, e Sindaci Presidenti delle dette Deputazioni, che farò irremissibilmente procedere, a termini dell'art. 67 del Reale Decreto 5 Settembre 1806., contro quelli che ritarderanno di notificarmi le malattie della suindicata specie, che si manifesteranno nel Comune rispettivo, e di dare le disposizioni prescritte in simili casi dai veglianti regolamenti sanitarj.

E siccome ho argomento di temere, che la malattia denominata *polmonea*, svilluppatasi tempo fa ne' bovini di varj Comuni di questo Dipartimento, non sia totalmente estinta, e si vada fors'anche propagando in altri Comuni, così ordino a tutte le Deputazioni di Sanità di prontamente informare la Vice Prefettura del Distretto rispettivo dello stato di salute in cui trovansi i bovini del loro Comune, ed incarico li Sigg. Vice Prefetti, di farmi conoscere il risultato di tali informazioni per mio governo, non ommesso di prescrivere frattanto quelle misure, che in vista delle informazioni medesime riconosceranno necessarie, e delle quali vorranno pure ragguagliarmi.

Quanto alle Deputazioni dei Comuni situati nel Distretto primo di Milano, diriggeranno a questa Prefettura le loro informazioni.

Avendo poi osservato, che ad onta del disposto dall'art. 66 del citato Reale Decreto, li Medici, e Chirurghi non si fanno solleciti di denunziare alle Deputazioni Comunali, ed alla Commissione Dipartimentale di Sanità le malattie contagiose, od epidemiche negli Uomini, che vengono chiamati a curare, commetto alle Deputazioni stesse di diffidarli, che io farò immancabilmente procedere anche contro di loro, a termini del succennato art. 67; tutte le volte che mi risulterà l'ommissione per parte d'alcuno di loro di siffatta denuncia.

Ho il piacere di attestare alli Signori Vice Prefetti, Podestà, e Sindaci la mia più distinta stima.

G. M. CACCIA.



7. 124.  
F. li 16. Luglio 1417.



N.º 1420.

Pressantissima

# Regno d'Italia

Gallarate li 13. Maggio — 1812.

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate  
Al Sig.<sup>o</sup> Sindaco di Segnano.

Essendosi sviluppata ne' Cantoni di Me-  
legnano e di Binasco nei Povoletti di alcuni Dittabiti  
La Peripneumonia, malattia detta comunemente  
La polmonera, la quale può cagionare funestissime  
conseguenze, credo opportuno di prevenirla V.<sup>o</sup> Sindaco  
onde mantenga suvoeghianza, per iscoprire se la stessa  
si manifeste anche in codesto Comune, e per potere  
in tal caso compartire le occorrenti disposizioni all  
oggetto d'impedire la maggiore diffusione.

Ella avrà per altro l'avvertenza di agire  
in modo anche nell'assumere informazioni da non  
dare causa ad un allarme che accrescerebbe i danni  
della malattia, la quale domina inoltre nel Dipartim.  
dell'alto P.<sup>o</sup>.

Ho il piacere di salutarla distintamente  
M. Bergomi



~~Don. Giovanni~~


A 67.

Et. li 6 Maggio 1817.

Ed. li. 2. Sindaco di

Lunano

1. 1/2  
1. 1/2  
1. 1/2





# REGNO D' ITALIA.

Milano 1 Gennaio 1812.

## IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIG. PODESTA', E SINDACI PRESIDENTI DELLE RISPETTIVE DEPUTAZIONI COMUNALI DI SANITA'

Varie famiglie estere, in ispecie di Montanari, che nell' ora decorso anno vennero a dimorare in questo Dipartimento avendovi recato il vajuolo umano per mezzo de' loro figlj, che n'erano infetti, si dovettero da più Comuni porre indilatamente in pratica, onde impedire la diffusione dell' accennato contagio, le consuete cautele, ed in ispecie il sequestro delle intiere famiglie suddette.

Tale misura però, la quale senza dubbio è la prima, che deve adottarsi all' occasione di simili avvenimenti, non lascia di riescire gravosa ai Comuni per le spese indispensabili ad osservarla quando trattisi di tenere in sequestro famiglie estere miserabili.

Essendomi fatto carico di ciò subordinare a S. E. il Sig. Conte Ministro dell' Interno venni riscontrato, che non si potrebbero caricare al fondo generale di sanità se non le spese che occorrono per conservare appunto il detto sequestro voluto dal Decreto 9 Maggio 1804, e per eseguire gli espurghi del Locale, in cui fossero stati trasportati li vajuolosi, dei quali trattasi, e delle suppellettili, che avessero servito ai medesimi, quando per altro questi fossero assolutamente incapaci di sostenere tali spese. Per diminuire poi la frequenza de' succennati disordini trovasi necessario dalla lodata E. S., che le Deputazioni Comunali di Sanità, e quindi li Signori Podestà, e Sindaci Presidenti delle medesime quando delle famiglie estere prendono domicilio ne' rispettivi Comuni, facciano tosto riconoscere se alcuno degli individui delle stesse fosse suscettibile di contrarre il vajuolo umano, ed ove ciò si verifici dispongano ch' esso sia senza ritardo vaccinato.

Sarà inoltre necessario, che li Comuni, li quali sono li più soggetti a domiciliare le ripetute famiglie, facciano eseguire spesso la vaccinazione, cioè appena esiste un dato numero di fanciulli, che non abbiano subito tale operazione, e ciò per non tenersi esposti al pericolo di potere contrarre il contagio vajuoloso, che dall' estero fosse portato nel Regno.

Mentre per norma, e pel corrispondente adempimento comunico agli Signori Podestà, e Sindaci le surriferite Ministeriali dichiarazioni, e prescrizioni, ho il piacere di attestare loro la mia stima.

**G. M. CACCIA.***MINOJA Segretario Generale.*



A. 3.

P. 4. 9. Gennaio 1811.

Lg.

Agli atti per Direzione -